



Regolamento per la distribuzione di acqua potabile (e industriale) del servizio approvvigionamento idrico del Comune di Quinto

Indice dei contenuti

I Definizioni.....	5
II Basi legali	6
Leggi e ordinanze.....	6
Direttive della SSIGA.....	6
III Disposizioni generali	6
Art. 1: Costituzione	6
Art. 2: Scopo e campo di applicazione	7
Art. 3: Basi giuridiche	7
Art. 4: Organizzazione.....	7
Art. 5: Competenze del Consiglio Comunale	7
Art. 6: Competenze del Municipio	7
Art. 7: Contabilità del servizio	8
Art. 8: Copertura dei costi – Tasse d’utenza	8
Art. 9: Zona di distribuzione	8
Art. 10: Compiti del Comune	9
IV Impianti di distribuzione.....	9
Art. 11: Piano generale acquedotto (art. 5 Legge sull’approvvigionamento idrico).....	9
Art. 12: Rete di distribuzione.....	9
Art. 13: Condotte principali	10
Art. 14: Condotte di distribuzione	10
Art. 15: Costruzione	10
Art. 16: Idranti.....	10
Art. 17: Accesso, azionamento di idranti e saracinesche	10
Art. 18: Messa a terra	10
V Allacciamenti.....	11
Art. 19: Domanda di allacciamento	11
Art. 20: Rifiuto di allacciamento.....	11
Art. 21: Tracciato e caratteristiche.....	11
Art. 22: Condizioni tecniche	11
Art. 23: Utilizzazione di proprietà private, servitù	12
Art. 24: Realizzazione delle condotte di allacciamento	12
Art. 25: Proprietà dell’allacciamento e dorsale	12
Art. 26: Vetustà condotte	13
Art. 27: Sostituzione allacciamento e dorsale.....	13
Art. 28: Manutenzione allacciamento e dorsale	13

Art. 29: Modalità di intervento	13
Art. 30: Messa fuori esercizio	14
VI Installazioni interne	14
Art. 31: Esecuzione	14
Art. 32: Prescrizioni tecniche	14
Art. 33: Collaudo	14
Art. 34: Obblighi del titolare dell'allacciamento	15
Art. 35: Pericolo di gelo	15
Art. 36: Dovere di informazione.....	15
Art. 37: Controlli	15
Art. 38: Responsabilità	15
Art. 39: Impianti di trattamento dell'acqua potabile.....	16
VII Fornitura dell'acqua	16
Art. 40: Principi.....	16
Art. 41: Obbligo di prelievo.....	16
Art. 42: Limitazione della fornitura.....	17
Art. 43: Esclusione di responsabilità.....	17
Art. 44: Divieto di cessione dell'acqua	17
Art. 45: Prelievo abusivo	17
Art. 46: Forniture temporanee di acqua – acqua per cantieri.....	18
Art. 47: Fornitura dell'acqua a Enti pubblici.....	18
Art. 48: Disdetta dell'abbonamento	18
Art. 49: Ripristino dell'abbonamento	18
Art. 50: Limitazione di portata per installazioni speciali.....	18
Art. 51: Piscine e fontane.....	19
Art. 52: Prelievi di punta anormali e forniture speciali soggette ad autorizzazione	19
Art. 53: Utilizzo di acque proprie, acque piovane e acque grigie.....	19
VIII Apparecchi di misura.....	19
Art. 54: Misura e lettura	19
Art. 55: Proprietà e manutenzione	19
Art. 56: Ubicazione	20
Art. 57: Responsabilità	20
Art. 58: Prescrizioni tecniche	20
Art. 59: Contestazioni	20
Art. 60: Disfunzioni.....	20
Art. 61: Sotto-contatori	21
IX Finanziamento.....	21

Art. 62: Autonomia finanziaria.....	21
Art. 63: Determinazione delle tasse	21
Art. 64: Spese per le condotte principali e di distribuzione	21
X Costi allacciamento	21
Art. 65: Allacciamento.....	21
Art. 66: Casistica e criteri di calcolo	22
Art. 67: Limiti minimi e massimi.....	22
Art. 68: Costi di posa	23
Art. 69: Spese di collaudo.....	23
Art. 70: Offerta e fatturazione dei costi di realizzazione.....	23
Art. 71: Altri costi	23
Art. 72: Costi della dorsale	23
XI Tasse	24
Art 73: Tassa di utilizzazione.....	24
Art. 74: Fatturazione e acconti per costi di fornitura	26
Art. 75: Incasso ed esecuzione	27
XII Cauzioni.....	247
Art. 76: In generale.....	27
Art. 77: Deroghe	27
Art. 78: Importo e genere della cauzione.....	27
Art. 79: Inadempienza	27
Art. 80: Restituzione.....	28
Art. 81: Acquisizione cauzioni.....	28
XIII Multe, Contestazioni e procedure.....	28
Art. 82: Contravvenzioni	28
Art. 83: Contestazioni e procedure	28
XIV Disposizioni transitorie e finali	29
Art. 84: Entrata in vigore.....	29

I Definizioni

Abbonato	colui che richiede la fornitura di acqua. È di conseguenza l'intestatario del contatore e delle relative fatture. Di regola, ma non necessariamente, coincide con l'utente
Titolare dell'allacciamento	proprietario del fondo allacciato o usufruttuario o avente diritto di superficie sul fondo
Utente	consumatore finale
Acqua potabile	acqua che rientra nei limiti di potabilità secondo la Legge federale sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (LDerr) e le relative Ordinanze
Acqua greggia	acqua che non ha subito trattamenti di potabilizzazione, quindi fornita senza garanzia di potabilità
Acqua industriale	acqua utilizzata per scopi industriali che non necessita del requisito di acqua potabile
Condotte principali	condotte che alimentano le condotte di distribuzione
Condotte di distribuzione	condotte posate all'interno della zona da servire, di regola su suolo pubblico, e a cui sono raccordate le condotte di allacciamento
Condotte di Allacciamento	raccordo dell'installazione dello stabile alla condotta di distribuzione (eccezionalmente il raccordo può avvenire anche ad una condotta principale)
Dorsale	parte comune di un allacciamento che serve più stabili
Installazione interna	parte di installazione idraulica a partire dal passaggio murale dello stabile fino ai dispositivi fissi di erogazione
Contatore	strumento di misurazione del volume dell'acqua fornito all'abbonato
Idrante	organo di erogazione d'acqua il cui utilizzo è destinato prevalentemente alla lotta antincendio
SSIGA	Società Svizzera dell'Industria del Gas e delle Acque
Rivenditore	ente pubblico o azienda distributrice che provvede alla rivendita di acqua
Servizio	servizio di approvvigionamento idrico

II Basi legali

Nell'ambito della distribuzione di acqua potabile valgono le seguenti Leggi, Ordinanze e Direttive (la lista non ha la pretesa di essere esaustiva).

Leggi e ordinanze

- Legge federale sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (LDerr), RS 817.0
- Ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (ODerr), RS 817.02
- Ordinanza del DFI sull'acqua potabile e sull'acqua per piscine e docce accessibili al pubblico (OPPD), RS 817.022.11
- Ordinanza del DFI sui materiali e gli oggetti, RS 817.023.21
- Legge federale sulla protezione delle acque (LPAc), RS 814.20
- Ordinanza federale sulla protezione delle acque (OPAc), RS 814.201
- Legge sull'approvvigionamento idrico (LApprl), 9.1.2.1
- Legge organica comunale (LOC)
- Regolamento sulla gestione finanziaria e sulla contabilità dei comuni (RGFC)

Direttive della SSIGA

- Direttive per la sorveglianza sanitaria delle distribuzioni d'acqua (W1)
- Direttive per l'allestimento delle installazioni d'acqua potabile (W3)
- Protezione contro i ritorni d'acqua, complemento della direttiva W3 (W/TPW 126)
- Direttive per lo studio, la realizzazione e l'esercizio di condotte d'acqua potabile (W4)
- Direttive per lo studio, la realizzazione e l'esercizio di serbatoi d'acqua (W6)
- Direttive per lo studio, la realizzazione e l'esercizio di captazioni di sorgenti (W10)
- Linee direttive per una buona prassi procedurale nelle aziende dell'acqua potabile (W12)

III Disposizioni generali

Art. 1: Costituzione

1. Il servizio di approvvigionamento idrico è istituito e gestito dal Comune di Quinto con diritto di privativa entro i confini giurisdizionali.
2. In casi eccezionali la privativa di distribuzione può essere delegata a terzi.
3. Il servizio è sottoposto, nell'ambito delle disposizioni legali, alla vigilanza e alla gestione del Consiglio comunale.
4. Il Municipio amministra il servizio e lo rappresenta di fronte a terzi e in giudizio.

Art. 2: Scopo e campo di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina i principi generali inerenti alla costruzione, all'esercizio, alla manutenzione e al finanziamento delle infrastrutture del servizio e ne regola i rapporti con gli abbonati, gli utenti e i terzi.
2. Il Comune promuove un utilizzo parsimonioso e razionale dell'acqua.

Art. 3: Basi giuridiche

1. Il presente Regolamento, le prescrizioni che ne derivano e le tariffe in vigore come pure qualsiasi eventuale contratto particolare di fornitura, costituiscono le basi giuridiche delle relazioni tra il Comune, i titolari dell'allacciamento, gli abbonati e gli utenti.
2. Restano riservate le disposizioni del diritto federale e cantonale applicabili in materia.
3. L'allacciamento alla rete di distribuzione implica l'accettazione del presente Regolamento, delle prescrizioni e delle tariffe in vigore.
4. Il titolare dell'allacciamento e l'abbonato hanno il diritto di ricevere, a richiesta, un esemplare del presente Regolamento e delle tariffe.

Art. 4: Organizzazione

Organi del Servizio sono:

- il Consiglio comunale;
- il Municipio.

Art. 5: Competenze del Consiglio Comunale

Il Consiglio comunale:

- adotta il Regolamento per la distribuzione di acqua potabile (e industriale) del servizio approvvigionamento idrico del Comune di Quinto, lo abroga, lo modifica o ne sospende l'applicazione;
- approva le tariffe e le tasse;
- esamina ed approva il conto preventivo e il conto consuntivo;
- autorizza le spese d'investimento;
- decide su tutto quello che non concerne la gestione ordinaria;
- autorizza il Municipio a intraprendere o a stare in lite, a transigere o a compromettere; sono riservate le procedure amministrative;
- decide l'esecuzione delle infrastrutture del Servizio sulla base di preventivi e progetti definitivi e accorda i crediti necessari.

Art. 6: Competenze del Municipio

Il Municipio è responsabile dell'amministrazione del servizio e lo rappresenta in giudizio.

Provvede al regolare funzionamento tecnico ed amministrativo del servizio, ed al suo miglioramento.

Inoltre:

- presenta al Consiglio comunale il preventivo e il consuntivo dell'anno amministrativo;
- propone al Consiglio comunale la costruzione di nuove opere e la richiesta dei relativi crediti;
- allestisce il regolamento e le sue eventuali modifiche da sottoporre per l'approvazione al Consiglio comunale;
- stabilisce tramite ordinanza entro i limiti fissati dal presente Regolamento le tariffe e le tasse;
- può emanare le direttive per gli installatori concessionari;
- nomina e gestisce il personale necessario secondo le modalità previste dal regolamento organico dei dipendenti del Comune e può disporre di quello già alle dipendenze del Comune;
- delibera in tema di commesse pubbliche;
- sottoscrive i contratti d'abbonamento;
- approva le domande per nuovi allacciamenti, per il rifacimento o la modifica di quelli esistenti;
- approva le notifiche per le nuove installazioni interne o le modifiche di quelle preesistenti;
- dispone per la lettura dei contatori e per la relativa emissione delle fatture.

Art. 7: Contabilità del servizio

Giusta l'art. 13 RGFCC tutti i costi e i ricavi del servizio sono iscritti in uno specifico centro costo; l'eccedenza annuale di costi o ricavi è da attribuire integralmente all'apposito fondo del capitale proprio.

Art. 8: Copertura dei costi – Tasse d'utenza

Il servizio deve coprire tutti i costi tramite le tasse d'utenza, garantendo un pareggio a medio termine. Il relativo fondo del capitale proprio non può essere negativo per più di 4 anni (art. 13 cpv. 4 RGFCC).

Art. 9: Zona di distribuzione

1. Il perimetro del comprensorio di distribuzione coincide, di regola, con quello delle zone edificabili del piano regolatore comunale. E' escluso il comprensorio servito dall'Azienda del Patriziato di Piotta e Boggesi Alpe Ravina che è proprietario del proprio acquedotto (sorgenti, captazioni, condotte, ecc..).
2. Al di fuori della zona edificabile il Comune è tenuto a fornire l'acqua unicamente alle zone già allacciate ad una rete di distribuzione, pubblica o di enti in regime di privativa (cfr. art. 4 Legge sull'approvvigionamento idrico). Riservato il parere dell'autorità cantonale competente, dove risultasse economicamente insostenibile garantire la

fornitura di acqua potabile in riferimento ai dispositivi della nuova OPPD, potrà essere fornita acqua greggia. In questi casi è responsabile il titolare dell'allacciamento adottare i necessari provvedimenti per garantire la potabilità. Il titolare è tenuto ad informare i propri utenti ai sensi dell'art. 44.1.

3. Nel resto del comprensorio il Comune, nel limite delle sue possibilità tecniche ed economiche valuterà caso per caso la sostenibilità di provvedere alla fornitura di acqua potabile.

Art. 10: Compiti del Comune

1. Il Comune distribuisce, con diritto di privativa, acqua potabile e industriale nella zona di distribuzione di cui all'articolo 9, secondo le capacità degli impianti, alle condizioni del presente Regolamento e alle vigenti condizioni tariffarie.
2. Il Comune assicura, nella stessa misura, l'erogazione dell'acqua necessaria alla lotta antincendio nella zona di distribuzione.
3. Il Comune può inoltre fornire acqua ad altri enti di distribuzione.
4. Il Comune provvede in particolare a:
 - a) assicurare che l'acqua potabile distribuita sia conforme e rispetti i requisiti definiti dalla legislazione in materia di derrate alimentari;
 - b) informare annualmente l'utenza circa le caratteristiche dell'acqua potabile distribuita;
 - c) informare immediatamente l'utenza nel caso in cui la qualità dell'acqua potabile non rientrasse nei parametri definiti dalla legislazione in materia di derrate alimentari;
 - d) assicurare che l'acqua sia distribuita nel limite del possibile nella quantità richiesta dall'utenza e alla pressione adeguata (riservati in particolare i casi di cui agli artt. 40 e 42).
5. Il Comune può delegare compiti relativi alle installazioni interne a Ditte del ramo che assumono il ruolo di installatori. Il Comune definisce le condizioni, i compiti e le responsabilità degli installatori concessionari.
6. Ulteriori compiti sono definiti dal presente Regolamento.

IV Impianti di distribuzione

Art. 11: Piano generale acquedotto (art. 5 Legge sull'approvvigionamento idrico)

Gli impianti del Comune sono realizzati in base al piano generale dell'acquedotto (PGA) allestito secondo le norme applicabili in materia.

Art. 12: Rete di distribuzione

La rete di distribuzione comprende le condotte principali e quelle di distribuzione, come pure gli idranti.

Art. 13: Condotte principali

1. Le condotte principali alimentano le condotte di distribuzione. Esse fanno parte dell'impianto di base e vengono posate in funzione della realizzazione del piano delle zone del PR, in conformità con il PGA.
2. Di regola, dalle condotte principali non possono essere eseguiti allacciamenti.

Art. 14: Condotte di distribuzione

Le condotte di distribuzione sono posate all'interno della zona di cui all'art. 9.

Art. 15: Costruzione

1. Il Comune stabilisce le caratteristiche tecniche, i tracciati e le modalità di posa delle condotte, in conformità alle disposizioni cantonali e secondo le specifiche Direttive della SSIGA.
2. La costruzione, la sorveglianza e la manutenzione degli impianti di distribuzione spettano esclusivamente al Comune.

Art. 16: Idranti

1. Il Comune nel cui comprensorio di distribuzione il presente Regolamento trova applicazione, conformemente all'art.18 della Legge sull'organizzazione della lotta contro gli incendi, gli inquinamenti e i danni della natura (LLI del 5 febbraio 1996):
 - a. definisce, la rete degli idranti;
 - b. finanzia l'acquisto, la posa e l'allacciamento degli idranti alle condotte di distribuzione e ne è proprietario;
 - c. assume il controllo, la manutenzione e le riparazioni degli idranti.

Art. 17: Accesso, azionamento di idranti e saracinesche

1. Gli idranti sono a disposizione dei pompieri e accessibili in ogni tempo, senza particolare autorizzazione. In caso di incendio l'intera riserva d'acqua è a disposizione dei pompieri.
2. Il diritto di azionare gli idranti e di aprire o chiudere le saracinesche (compresi i dispositivi di interruzione degli allacciamenti) spetta solo alle persone espressamente autorizzate dal Comune.
3. È obbligo degli utilizzatori degli idranti impedire con i mezzi adeguati il riflusso di acqua nella rete di distribuzione.
4. Prelievi e azionamenti non autorizzati o non conformi sono sanzionati sulla base dell'art. 82.

Art. 18: Messa a terra

1. Le condotte per l'acqua potabile non possono essere usate per la messa a terra di correnti elettriche (provenienti da impianti, parafulmini, ecc.).

2. Le condotte di allacciamento in materiale conduttore di corrente devono essere elettricamente separate dalla condotta principale.
3. Il Comune non è responsabile per la messa a terra di impianti elettrici.

V Allacciamenti

Art. 19: Domanda di allacciamento

1. Le autorizzazioni per i nuovi allacciamenti, le modifiche, gli ampliamenti o i rifacimenti di allacciamenti esistenti, devono essere richieste per iscritto al Comune (o tramite l'apposito formulario).
2. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al rispetto delle disposizioni del presente Regolamento.

Art. 20: Rifiuto di allacciamento

1. Il Comune può rifiutare un allacciamento in particolare nei seguenti casi:
 - a. quando le installazioni e gli apparecchi previsti non sono conformi alle prescrizioni del presente Regolamento, come pure alle specifiche Direttive della SSIGA e ad altre normative vigenti in materia;
 - b. quando dette installazioni possono perturbare il corretto funzionamento degli impianti di proprietà del Comune;
 - c. quando dette installazioni vengono eseguite da ditte e/o persone che non sono in possesso di una specifica autorizzazione rilasciata dal Comune.
2. I costi derivanti dalla messa in conformità sono a carico del titolare dell'allacciamento.
3. Le presenti disposizioni si applicano a qualsiasi ulteriore modifica, ampliamento o rifacimento di un impianto precedentemente approvato.

Art. 21: Tracciato e caratteristiche

Il tracciato della condotta e le caratteristiche tecniche (in particolare le dimensioni dell'allacciamento e dell'eventuale dorsale) vengono stabiliti dal Comune tenendo conto di quanto indicato nella domanda di allacciamento.

Art. 22: Condizioni tecniche

1. Ogni stabile possiede di regola il proprio allacciamento.
2. In casi eccezionali gli allacciamenti di più stabili possono essere raggruppati facendo capo ad una dorsale.
3. In casi particolari determinati stabili possono essere provvisti di più allacciamenti.
4. Ogni allacciamento, sia esso alla condotta di distribuzione o alla dorsale, deve essere provvisto di un dispositivo di interruzione, installato il più vicino possibile alla condotta di distribuzione e posato, per quanto possibile, sull'area pubblica.

Art. 23: Utilizzazione di proprietà private, servitù

1. Ogni proprietario fondiario è tenuto, in applicazione dell'art. 691 del Codice Civile Svizzero (CCS), a concedere le servitù (in particolare per la posa e l'attraversamento) di condotte, e di saracinesche necessari alla fornitura di acqua, e a permettere la posa delle corrispondenti targhe di segnalazione.
2. Il titolare dell'allacciamento (e/o proprietario fondiario) ha l'obbligo di consentire al Comune l'accesso al proprio fondo con ogni veicolo e mezzo idoneo ed in ogni momento per la posa, l'esercizio, la manutenzione e il controllo degli impianti di proprietà del Comune, ivi compreso il diritto di occupare provvisoriamente il sedime ogni qualvolta fosse necessario per i suddetti lavori.
3. Il titolare dell'allacciamento (e/o proprietario fondiario) è inoltre tenuto a mantenere libero e sgombero il terreno e a limitare costruzioni e piantagioni lungo il tracciato della condotta, nel senso che sull'area sopraccitata, larga 1,50 m, non possono sorgere costruzioni edili, né crescere alberi con radici profonde. Tale striscia di terreno può essere adibita ad altro uso (orto, giardino, viale, ecc.) previo accordo con l'avente diritto.
4. Qualora un allacciamento transitasse sul fondo di terzi (ivi compresi i casi dove risultasse necessaria la costruzione di una dorsale), competono al proprietario dell'immobile da allacciare:
 - a) la richiesta della relativa servitù a carico dei fondi interessati;
 - b) la sottoscrizione di una convenzione con gli altri proprietari;
 - c) la conseguente iscrizione a Registro fondiario.Il testo della convenzione deve in particolare contenere il diritto di installare e di mantenere sul fondo altrui una condotta, comprese le altre indispensabili sottostrutture ed altre opere accessorie. Un esemplare della convenzione iscritta a Registro fondiario deve essere trasmesso al Comune prima dell'inizio dei lavori.
5. Tutte le spese derivanti dalla servitù, in particolare le tasse dell'Ufficio Registri e eventuali indennità da versare ai proprietari dei fondi gravati sui quali transita la condotta, sono integralmente a carico del beneficiario della servitù.
6. Restano riservati gli articoli 676,691,692, 693 e 742 CCS.

Art. 24: Realizzazione delle condotte di allacciamento

L'allacciamento fino al passaggio murale compreso, è di regola realizzato da installatori concessionari autorizzati dal Comune, secondo le prescrizioni SSIGA e secondo le condizioni contenute nell'autorizzazione all'allacciamento. I costi di realizzazione dell'allacciamento e dell'eventuale dorsale sono regolati al Capitolo X.

Art. 25: Proprietà dell'allacciamento e dorsale

1. Le parti di allacciamento su area pubblica e il dispositivo di interruzione principale sono di proprietà del titolare dell'allacciamento.
2. La dorsale è di proprietà dei titolari allacciati.

Art. 26: Vetustà condotte

Di regola la durata di vita di una condotta d'allacciamento o dorsale è di 40 anni.

Art. 27: Sostituzione allacciamento e dorsale

1. Il titolare dell'allacciamento è responsabile per la sostituzione dell'allacciamento o della dorsale.
2. Il Comune può sostituire l'allacciamento o la dorsale in caso di mancata esecuzione del titolare dell'allacciamento in particolare nei seguenti casi:
 - a. limitata capacità di trasporto;
 - b. non conformità alle vigenti normative;
 - c. vetustà dell'allacciamento;
 - d. ripetute perdite d'acqua;
 - e. altri motivi di ordine tecnico.
3. I costi di sostituzione dell'allacciamento o della dorsale sono regolati nel Capitolo X relativo ai costi di allacciamento.

Art. 28: Manutenzione allacciamento e dorsale

1. Il titolare dell'allacciamento è responsabile per la manutenzione dell'allacciamento o della dorsale.
2. Il Comune può intervenire in caso di mancata manutenzione dell'allacciamento o della dorsale da parte del titolare dell'allacciamento in particolare nei casi seguenti:
 - a. limitata manovrabilità degli organi di arresto;
 - b. non conformità alle vigenti normative;
 - c. ripetute perdite d'acqua;
 - d. altri motivi di ordine tecnico.
3. Le spese per gli interventi di manutenzione su condotte di proprietà privata sono integralmente poste a carico del titolare dell'allacciamento, secondo quanto indicato nel Capitolo relativo ai costi di allacciamento.

Art. 29: Modalità di intervento

1. Eventuali danni all'allacciamento o alla dorsale, perdite d'acqua, lavori di manutenzione o sostituzione, devono essere immediatamente segnalati al Comune.
2. Il titolare dell'allacciamento e l'abbonato sono di regola preventivamente informati dell'intervento di manutenzione e/o sostituzione. Restano riservati i casi d'emergenza.
3. Qualora il titolare dell'allacciamento non ottemperasse alle richieste di pagamento delle spese a suo carico per la manutenzione o sostituzione dell'allacciamento o della dorsale, il Comune può interrompere l'erogazione dell'acqua, previa lettera raccomandata e l'assegnazione di un ultimo termine di 10 giorni per il pagamento, dandone tempestivo avviso agli interessati. In questo caso è tuttavia garantita un'erogazione sufficiente alle esigenze minime vitali.

Art. 30: Messa fuori esercizio

Il Comune provvede, previo preavviso, alla separazione della condotta di distribuzione dall'allacciamento privato, a spese del titolare dell'allacciamento, secondo quanto previsto nel Capitolo relativo ai costi di allacciamento:

1. Nell'eventualità di messa fuori esercizio di un allacciamento.
2. Per mancato uso dello stabile e conseguente rifiuto di pagamento delle tasse di utilizzazione.
3. In caso di demolizione dello stabile o di sostituzione dell'allacciamento.

VI Installazioni interne

Art. 31: Esecuzione

1. Il titolare dell'allacciamento di uno stabile deve fare eseguire e mantenere a proprie spese le installazioni interne.
2. I relativi lavori possono essere eseguiti solo da installatori concessionari debitamente autorizzati dal Comune. In particolare sono autorizzati gli installatori al beneficio della concessione rilasciata dall'Associazione Acquedotti Ticinesi.

Art. 32: Prescrizioni tecniche

1. Le installazioni interne devono essere eseguite e mantenute conformemente alle specifiche Direttive della SSIGA e alle prescrizioni emanate dal Comune.
2. Dopo il contatore deve obbligatoriamente essere posata una valvola di ritenuta (oppure in casi particolari un disgiuntore), atta ad impedire il ritorno di acqua nella rete di distribuzione.
3. Di regola ogni nuova installazione interna necessita della posa di un riduttore di pressione. In casi particolari è facoltà del Comune rinunciare a tale esigenza imponendo tuttavia la messa a disposizione dello spazio necessario per una sua futura posa.
4. Qualora si rendesse necessario un adeguamento dell'installazione interna a seguito di modifiche delle infrastrutture del Comune o delle condizioni di fornitura, è fatto obbligo al titolare dell'allacciamento di adeguarsi alle prescrizioni del Comune. Se entro il termine fissato l'obbligato non dà seguito a tale ingiunzione, il Comune può far eseguire le trasformazioni oppure interrompere o limitare la fornitura di acqua.

Tutti i relativi costi sono a carico del titolare dell'allacciamento.

Art. 33: Collaudo

1. Il Comune o un terzo abilitato da esso incaricato, esegue il collaudo di ogni installazione interna prima della sua messa in esercizio. Il collaudo si completa con l'eventuale posa del contatore, conformemente alla domanda di allacciamento e previa verifica dell'esistenza dell'attestato di abitabilità rilasciato dal Comune.
2. Qualora l'impianto non risultasse conforme e compatibile con la domanda di allacciamento, il Comune si riserva il diritto di non procedere alla fornitura dell'acqua. Tutti i maggiori costi derivanti dalle modifiche da attuare sono a carico del titolare

dell'allacciamento, fatta eccezione per le spese dell'eventuale secondo collaudo che sono poste a carico dell'installatore.

3. Con il collaudo il Comune non si assume alcuna garanzia per i lavori eseguiti e gli apparecchi posati dall'installatore.
4. Le spese di collaudo sono definite nel Capitolo relativo ai costi di allacciamento.

Art. 34: Obblighi del titolare dell'allacciamento

Il titolare dell'allacciamento provvede affinché gli impianti di sua proprietà vengano mantenuti in uno stato di funzionamento ottimale.

Art. 35: Pericolo di gelo

Gli apparecchi e le condotte esposti al pericolo di gelo devono essere messi fuori esercizio e vuotati, evitando di lasciar scorrere l'acqua inutilmente per evitare il gelo nelle tubature, conformemente all'art. 40 capoverso 2. Il titolare dell'allacciamento è responsabile di eventuali danni e si assume ogni spesa che dovesse derivarne.

Art. 36: Dovere di informazione

1. Tutti gli ampliamenti e le trasformazioni delle installazioni interne devono essere annunciati al Comune preventivamente e per iscritto.
2. Il titolare dell'allacciamento, l'abbonato o l'utente sono tenuti a notificare al Comune danni e difetti riscontrati alle installazioni interne che potrebbero comportare conseguenze alle infrastrutture del Comune.
3. Tutti i costi che dovessero derivare al Comune dalla mancata comunicazione, sono addebitati al titolare dell'allacciamento, all'abbonato o all'utente relativamente alle loro responsabilità.

Art. 37: Controlli

1. Il Comune deve poter avere in ogni tempo accesso al contatore e alle installazioni interne per effettuare controlli.
2. Nel caso di installazioni eseguite in modo non conforme alle prescrizioni, oppure in stato di cattiva manutenzione, il titolare dell'allacciamento, su intimazione del Comune, deve provvedere a fare eliminare i difetti entro il termine fissatogli.
3. Qualora il titolare dell'allacciamento non vi provvedesse, il Comune può far eseguire i lavori a spese dell'obbligato oppure interrompere o limitare la fornitura di acqua potabile garantendo tuttavia, in caso di acqua potabile, un'erogazione sufficiente alle esigenze minime vitali.

Art. 38: Responsabilità

1. Il titolare dell'allacciamento, l'abbonato o l'utente rispondono solidalmente nei confronti del Comune per tutti i danni provocati in seguito a manipolazioni errate, incuria, sorveglianza o manutenzione insufficiente delle installazioni.

2. Il titolare dell'allacciamento e l'abbonato sono responsabili per gli atti dei loro inquilini o conduttori nonché di tutti coloro che essi hanno autorizzato ad usare le loro installazioni.

Art. 39: Impianti di trattamento dell'acqua potabile

1. L'installazione di impianti di trattamento è soggetta a preventiva autorizzazione del Comune.
2. Sono autorizzati unicamente gli impianti di trattamento approvati dall'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) e l'acqua potabile con essi trattata deve sempre soddisfare i requisiti fissati dalla legislazione in materia di derrate alimentari.
3. Essi devono essere muniti di una valvola di ritenuta (o di un disgiuntore) che impedisca ogni ritorno di acqua in rete.

VII Fornitura dell'acqua

Art. 40: Principi

1. La fornitura di acqua avviene, di regola, solo dopo la posa del contatore.
2. L'utente si impegna a fare un uso razionale e parsimonioso dell'acqua fornita. Il Comune vigila in tal senso e prende, se del caso, le misure necessarie volte ad interrompere lo spreco, secondo quanto disposto all'art. 42.
3. L'acqua viene fornita in permanenza, alla pressione della rete e per tutta la sua estensione.
4. Qualora la pressione della rete non fosse sufficiente ad alimentare l'intero stabile allacciato, è compito del titolare dell'allacciamento provvedere alla posa delle attrezzature adeguate, quali ad esempio impianti di sovrappressione.
5. Il Comune garantisce una fornitura d'acqua potabile conforme alle norme della legislazione in materia di derrate alimentari.
6. Il Comune non garantisce la costanza della composizione, della durezza, della temperatura e della pressione dell'acqua erogata.

Art. 41: Obbligo di prelievo

1. L'utenza è obbligata al prelievo dell'acqua potabile dalla rete dell'acquedotto comunale a meno che disponga di impianti propri autorizzati e conformi alle prescrizioni legali e alle direttive tecniche concernenti l'acqua potabile.
2. Il commercio di acqua è di esclusiva competenza del Comune; è vietato ad altri l'acquisto o la vendita di acqua nel territorio comunale.
3. In casi particolari, quando l'ubicazione di determinate proprietà non permette l'allacciamento all'acquedotto, si potrà autorizzare altre aziende a fornire l'acqua.
4. All'interno della zona di distribuzione sono vietati i raccordi con reti di distribuzione alimentate da acquedotti privati.

Art. 42: Limitazione della fornitura

1. Il Comune può limitare o interrompere temporaneamente la fornitura dell'acqua nei seguenti casi:
 - a. forza maggiore;
 - b. eventi atmosferici straordinari;
 - c. carenza d'acqua;
 - d. lavori di manutenzione, di riparazione o di ampliamento degli impianti;
 - e. disturbi dell'esercizio (in particolare guasti);
 - f. qualità dell'acqua potabile non conforme alla legislazione in materia di derrate alimentari;
 - g. uso manifestamente non razionale e/o non conforme al presente Regolamento, oppure in contrasto con le prescrizioni emanate dal Comune.
2. Il Comune provvede, nella misura del possibile, a limitare la durata delle interruzioni.
3. Le limitazioni e le interruzioni prevedibili vengono notificate per tempo agli utenti attraverso i mezzi più appropriati. È compito dell'abbonato avvertire tempestivamente gli utenti.

Art. 43: Esclusione di responsabilità

1. È esclusa ogni e qualsiasi responsabilità del Comune per mancata o ridotta erogazione dell'acqua nei casi elencati all'art. 42 cpv. 1 che dovessero comportare danni di qualsiasi genere, sia diretti che indiretti.
2. Nei casi di limitazione o interruzione è compito dell'abbonato adottare ogni misura adeguata ad evitare l'insorgere di danni derivanti dal successivo ripristino dell'erogazione di acqua. Egli deve avvertire tempestivamente l'utente.

Art. 44: Divieto di cessione dell'acqua

1. È vietato al titolare dell'allacciamento, all'abbonato o all'utente, cedere acqua a terzi o deviarla verso altre destinazioni senza preventiva autorizzazione del Comune.
2. Fanno eccezione le forniture a rivenditori autorizzati.

Art. 45: Prelievo abusivo

1. Chiunque preleva acqua senza debita autorizzazione è tenuto a risarcire il danno cagionato al Comune.
2. Sono considerati abusivi in particolare i prelievi effettuati:
 - a. posando derivazioni prima del contatore;
 - b. azionando saracinesche d'arresto piombate;
 - c. utilizzando gli idranti in modo improprio e/o senza autorizzazione;
 - d. derivando acqua dalle bocche delle fontane pubbliche.

3. Nei casi di prelievo abusivo si applicano le procedure e multe previste al Capitolo specifico.
4. È riservata la denuncia all'Autorità penale.

Art. 46: Forniture temporanee di acqua – acqua per cantieri

1. La fornitura temporanea d'acqua per cantieri o per altri scopi provvisori necessita di un'autorizzazione rilasciata dal Comune.
2. Il Comune può concedere, in casi motivati e per periodi limitati, il prelievo di acqua dagli idranti.
3. L'impianto provvisorio deve essere protetto dal gelo e da possibili manipolazioni. Inoltre deve essere dotato di valvola antiritorno. L'utente risponde di ogni eventuale danno.

Art. 47: Fornitura dell'acqua a Enti pubblici

1. Il Comune può fornire acqua all'ingrosso ad Enti pubblici.
2. Modalità, condizioni e tariffe della fornitura devono essere definite da un'apposita convenzione rispettosa dell'art. 73.

Art. 48: Disdetta dell'abbonamento

1. L'abbonato che intende rinunciare alla fornitura di acqua deve comunicarlo per iscritto al Comune con almeno 30 giorni di anticipo, indicando la data di interruzione desiderata. Fanno eccezione i casi di cui all'art. 47 cpv. 2.
2. I costi derivanti dalla disdetta sono a carico dell'abbonato.
3. Nel caso di disdetta l'abbonato è tenuto al pagamento dell'acqua consumata fino al momento della lettura del contatore, rispettivamente con il rilievo del consumo tramite unità di utilizzo al pagamento della rata fino alla disdetta. Il Comune effettua la lettura di regola, entro 5 giorni dalla data di interruzione indicata nella disdetta.
4. L'abbonato che intende richiedere una sospensione temporanea della fornitura lo deve fare per iscritto al Comune. In questo caso la saracinesca di entrata all'allacciamento sarà piombata. Spettano all'utente i relativi costi sia per il disinserimento che per il ripristino dell'erogazione.

Art. 49: Ripristino dell'abbonamento

1. L'abbonato che intende ripristinare la fornitura di acqua deve notificare la richiesta al Comune con cinque giorni lavorativi di preavviso.
2. Le relative spese sono a carico dell'abbonato.

Art. 50: Limitazione di portata per installazioni speciali

Il Comune può limitare la portata erogata a installazioni quali piscine, impianti di irrigazione, di raffreddamento, di riscaldamento, di climatizzazione, antincendio (sprinkler o altre), autolavaggi o in casi di prelievo con punte elevate.

Art. 51: Piscine e fontane

1. E' ritenuta piscina qualsiasi vasca il cui volume supera i 10 mc.
2. Il riempimento delle piscine e fontane potrà essere effettuato solo previo avviso al Comune e sua autorizzazione secondo le disposizioni vigenti.
3. Le piscine, di regola, possono essere riempite una sola volta all'anno; le stesse devono essere munite di impianti di rigenerazione dell'acqua.
4. L'acqua consumata per le piscine sarà conteggiata e pagata in base alla tariffa normale ad uso domestico e misurata tramite il contatore, già installato, riservata l'applicazione di altre tasse secondo il tariffario.
5. In caso di particolare siccità o per forza maggiore il Comune potrà ordinare, dietro preavviso, la sospensione della fornitura dell'acqua per l'alimentazione delle piscine e fontane.

Art. 52: Prelievi di punta anormali e forniture speciali soggette ad autorizzazione

1. La fornitura d'acqua ad installazioni speciali con notevole consumo oppure con elevate punte di consumo, come da art. 50, deve essere oggetto di una convenzione speciale tra l'utente e il Comune, la quale regola gli aspetti tecnici.
2. Le condizioni tariffali sono definite conformemente all'art. 63 ed ai capitoli X e XI del presente Regolamento.

Art. 53: Utilizzo di acque proprie, acque piovane e acque grigie

1. L'utilizzo domestico di acque proprie, acque piovane o acque grigie devono essere notificate al Comune.
2. In caso di utilizzo di sistemi che impiegano acque proprie, piovane o grigie non deve esserci collegamento con la rete di distribuzione idrica del Comune.
3. La rete di questi sistemi deve essere chiaramente distinguibile dalla rete idrica per l'acqua potabile, tramite l'impiego di segni identificativi.

VIII Apparecchi di misura

Art. 54: Misura e lettura

1. Il quantitativo di acqua erogato viene misurato con il contatore messo a disposizione dal Comune, che ne assicura la lettura periodica.
2. L'abbonato può essere invitato a leggere il contatore e a comunicarne i dati rilevati al Comune.

Art. 55: Proprietà e manutenzione

La proprietà del contatore è del Comune, che procede a proprie spese alla manutenzione e revisione regolare.

Art. 56: Ubicazione

1. L'ubicazione del contatore viene stabilita dal Comune, tenuto conto delle esigenze del titolare dell'allacciamento, che deve mettere a disposizione gratuitamente lo spazio necessario.
2. Il contatore deve essere posato al riparo da vibrazioni, da sollecitazioni meccaniche, dal gelo, di regola fuori dal locale riscaldamento; deve essere facilmente accessibile in ogni momento.

Art. 57: Responsabilità

1. Il titolare dell'allacciamento, l'abbonato e l'utente rispondono, relativamente alle loro responsabilità, dei danni al contatore non dovuti alla normale usura (danni del gelo e del fuoco, danni dovuti a un aumento non autorizzato della potenzialità dell'impianto, a difetti di funzionamento delle installazioni interne, ecc.).
2. Essi non devono apportare o far apportare modifiche al contatore.

Art. 58: Prescrizioni tecniche

1. Prima e dopo il contatore devono essere installate valvole d'interruzione. Devono inoltre essere rispettate le specifiche Direttive della SSIGA ed eventuali disposizioni interne del Comune.
2. In caso di inosservanza si applica l'art. 33 cpv. 2.

Art. 59: Contestazioni

1. Qualora l'abbonato esprimesse dei dubbi sull'esattezza delle misurazioni può chiederne la verifica per iscritto. In tal caso il contatore sarà smontato dal Comune e sottoposto ad un controllo in una stazione di taratura ufficiale.
2. Nel caso in cui le indicazioni del contatore, sollecitato con il 10% della portata nominale, rimanessero nel limite di tolleranza del +/-5%, tutte le spese derivanti dalla richiesta sono a carico dell'abbonato, in particolare quelle di smontaggio e montaggio del contatore e quelle del controllo di taratura. Nel caso contrario le spese sono sopportate dal Comune, unitamente a quelle derivate dalla revisione dell'apparecchio.

Art. 60: Disfunzioni

1. Qualsiasi presunta anomalia o disfunzione del contatore deve essere tempestivamente annunciata al Comune.
2. Nel caso di cattivo funzionamento del contatore il consumo viene stabilito in base a quelli del periodo corrispondente negli anni precedenti, di regola tre, tenuto conto di eventuali modifiche intervenute nel frattempo nell'impianto interno e nella sua utilizzazione.
3. Le disfunzioni accertate negli ultimi cinque anni dal loro annuncio implicano la correzione del conteggio relativo al consumo. Quelle verificatesi precedentemente non sono prese in considerazione.

4. Se l'inizio della disfunzione non può essere stabilito, la correzione si estende unicamente al periodo accertato di errata fatturazione.
5. L'abbonato non ha diritto alla riduzione del consumo registrato a seguito di perdite dovute a difetti delle installazioni interne o prelievi abusivi da parte di terzi.

Art. 61: Sotto-contatori

1. L'abbonato può posare dei sotto-contatori, sopportandone le spese d'acquisto, di posa e di manutenzione. Devono essere osservate le prescrizioni tecniche.
2. Il Comune ha il diritto, ma non l'obbligo, di assumersi la lettura dei sotto-contatori.

IX Finanziamento

Art. 62: Autonomia finanziaria

1. Il servizio di approvvigionamento idrico deve essere finanziariamente autosufficiente.
2. Per le prestazioni che soggiacciono al principio di causalità, il servizio copre i costi tramite il prelievo di tasse causali.

Il finanziamento del servizio è inoltre assicurato da:

- a. tasse di allacciamento;
 - b. tasse di utilizzazione;
 - c. fatturazione di forniture speciali;
 - d. sussidi ufficiali;
 - e. altre partecipazioni di terzi;
 - f. contributi di miglioria.
3. Le tasse di allacciamento e di utilizzazione devono coprire le spese d'esercizio e di manutenzione, gli interessi passivi e gli ammortamenti.

Art. 63: Determinazione delle tasse

Il tariffario viene stabilito dal Municipio tramite l'Ordinanza concernente le tariffe per la fornitura di acqua potabile del servizio approvvigionamento idrico del Comune di Quinto nel rispetto dei criteri definiti nel presente Regolamento.

Art. 64: Spese per le condotte principali e di distribuzione

Le spese di posa delle condotte principali vengono sopportate di regola dal Comune, riservata l'applicazione della Legge sui contributi di miglioria.

X Costi allacciamento

Art. 65: Allacciamento

1. I costi di realizzazione dell'allacciamento comprendono:

- a. la tassa di allacciamento;
 - b. i costi di posa delle condotte;
 - c. le spese di collaudo.
2. Il debitore degli importi generati dai costi di realizzazione è il titolare dell'allacciamento.

Art. 66: Casistica e criteri di calcolo

Sono soggetti al pagamento di una tassa di allacciamento, intesa quale partecipazione ai costi di realizzazione degli impianti di distribuzione già esistenti:

- a. ogni nuovo allacciamento ad un immobile finora mai allacciato;
- b. ogni ampliamento di un allacciamento esistente (in tal caso viene addebitato unicamente l'importo relativo all'ampliamento);
- c. ogni allacciamento dopo una sospensione di 2 anni senza aver pagato la tassa base precedente.

La tassa di allacciamento è calcolata secondo il tariffario di cui all'art. 63 del presente Regolamento.

Art. 67: Limiti minimi e massimi

1. L'importo minimo delle tasse di allacciamento è definito dal Municipio tramite Ordinanza nel rispetto dei limiti minimi e massimi indicati nella seguente tabella. Negli importi indicati l'IVA non è compresa.

Diametro (mm)		Importo minimo	Importo massimo
Esterno (polietilene)	Interno (ghisa duttile)	(CHF)	(CHF)
40		1'000.00	2'000.00
50		1'500.00	3'000.00
63		3'000.00	6'000.00
75		4'000.00	8'000.00
90	80	7'000.00	14'000.00
110		8'500.00	17'000.00
125	100	10'000.00	20'000.00

2. Le domande di allacciamento per le quali la struttura comunale non è in grado di fronteggiare i carichi richiesti (portata fornitura, riserva, pressione, ecc.) verranno disciplinate tramite la stipulazione di un'apposita convenzione tra le parti, che, oltre a regolare gli aspetti tecnici, definirà la tassa per la copertura parziale dei costi necessari al conseguente potenziamento dell'impianto idrico. La stessa andrà adottata dall'organo legislativo secondo le modalità previste per i regolamenti.

Art. 68: Costi di posa

1. I costi di posa della condotta di allacciamento e del relativo dispositivo d'interruzione, compreso il raccordo alla rete di distribuzione, sono a carico del titolare dell'allacciamento, sia per la parte sull'area pubblica sia per quella sull'area privata.
2. Le opere di scavo, pavimentazione e sistemazione sono eseguite dal titolare dell'allacciamento secondo le indicazioni fornite dal Comune. I relativi costi sono a carico del titolare dell'allacciamento, sia per la parte sull'area pubblica sia per quella sull'area privata.

Art. 69: Spese di collaudo

Le spese di collaudo vengono stabilite dal Comune e fatturate al titolare dell'allacciamento. Qualora si rendano necessari ulteriori collaudi, gli stessi sono fatturati agli installatori.

Art. 70: Offerta e fatturazione dei costi di realizzazione

Offerta e fatturazione dei costi di realizzazione sono compiti del titolare dell'allacciamento.

Art. 71: Altri costi

1. I costi di messa fuori servizio dell'allacciamento, disdetta dell'abbonamento sono stabiliti dal Comune.
2. Di principio, in caso di sostituzione di un allacciamento già esistente, i relativi costi sono interamente posti a carico dei titolari degli allacciamenti secondo le modalità di cui all'art. 68 e segg., fatta riserva per la tassa d'allacciamento che in questo caso non viene prelevata.
3. Le tasse vengono fissate annualmente dal Municipio

	Unità	Minimo	Massimo
Tassa piombatura e rimozione	CHF per intervento	80.00	250.00
Tassa di concessione per installatori	CHF per intervento	30.00	300.00
Rinnovo tassa di concessione per installatori	CHF per intervento	30.00	300.00

Il materiale usato viene fatturato al prezzo di listino.

Art. 72: Costi della dorsale

I costi di realizzazione e di sostituzione della dorsale sono a carico dei singoli titolari allacciati.

XI Tasse

Art 73: Tassa di utilizzazione

1. La fornitura di acqua è soggetta al pagamento di una tassa di utilizzazione, composta come segue:
 - a. per il consumo rilevato tramite contatore, da una tassa base calcolata in funzione della portata m³/h (Q3) e da una tassa di consumo, secondo tabelle A e B; non viene applicata nessuna tassa di noleggio del contatore che rimane di proprietà del Comune;
 - b. per il consumo rilevato tramite unità di utilizzo, da una tassa base, una sopra tassa di categoria e una tassa di consumo, secondo tabelle C e D. Per unità di utilizzo si intende il punto di prelievo "rubinetto";
 - c. per il consumo temporaneo con prelievo da idranti, da una tassa di consumo e da una tassa forfettaria, secondo tabella E;
2. Le tasse di cui al precedente cpv. sono definite dal Municipio, entro i limiti fissati nel presente Regolamento, tramite Ordinanza municipale concernente le tariffe per la fornitura di acqua potabile del servizio approvvigionamento idrico del Comune di Quinto.
3. L'utilizzo da parte dei pompieri non è soggetto al prelievo di tasse.
4. La tassa base annua per utilizzo di acqua da parte delle aziende agricole viene prelevata a metà tariffa.
5. La tariffa di consumo per l'utilizzo di acqua da parte delle aziende agricole viene prelevata con ribasso del 50 % rispetto alle tariffe (vedi tabella B).

Tabella A: Tassa base annua con contatore (IVA non compresa)

Portata contatore (Q3)	Unità	Importo Minimo	Importo Massimo
2.5 m ³ /h	CHF/anno	150.00	300.00
4.0 m ³ /h	CHF/anno	240.00	480.00
6.3 m ³ /h	CHF/anno	378.00	756.00
10.0 m ³ /h	CHF/anno	600.00	1'200.00
16.0 m ³ /h	CHF/anno	960.00	1'920.00
25.0 m ³ /h	CHF/anno	1'500.00	3'000.00

Per contatori superiori 25 m³/h o di tipo speciale, la tassa base sarà definita percentualmente in base al diametro del contatore.

Per impianti speciali con forte consumo e punte importanti, che richiedono delle forniture prioritarie, il Municipio applica - oltre alla tassa base (tabella A) - un supplemento come da riporto sottostante. Per forte consumo si intende consumatori con richiesta oltre i 7 l/s (Q3 maggiore a mc 25/h).

Unità	Importo Minimo	Importo Massimo
CHF/anno	1'000.00	6'000.00

Tabella B: Tassa di consumo, consumo misurato tramite contatore (IVA non compresa)

Tipo di acqua	Distribuzione	Unità	Minimo	Massimo
Acqua potabile	All'utenza	CHF/m ³	0.60	1.90
Acqua greggia	All'utenza	CHF/m ³	0.50	1.80
Acqua potabile	A rivenditori	CHF/m ³	0.50	1.20

Tabella C: Tassa base annua con sistema ad unità di utilizzo – vedi art. 73 cpv. 1 lett. b (IVA non compresa)
(il tariffario a forfait è utilizzato transitoriamente in attesa della posa generalizzata dei contatori su tutto il territorio)

Fornitura	Unità	Minimo	Massimo
Tassa Base			
A per uso domestico (economia domestica o appartamento)	CHF/anno	60.00	120.00
B *stalla o giardino con abbonamento separato	CHF/anno	30.00	60.00
C fontana decorativa e piscina	CHF/anno	25.00	50.00
D installazione industriale o speciale	CHF/anno	100.00	200.00
E Uffici, piccoli commerci e attività artigianali, aziende agricole con più di 5 UGB, officine, imprese edili, negozi alimentari, macellerie, ristoranti, alberghi, pensioni, colonie, impianti di autolavaggi	CHF/anno	20.00	40.00

*stalla inferiore a 5 UBG (unità di bestiame grosso)

Soprattasse

Oltre alla Tassa base di cui sopra, per le categorie D e E sono applicate le seguenti soprattasse dell'acqua a seconda delle categorie e meglio come indicato nella tabella che segue:

Categoria	Fattore di valutazione	Minimo CHF/anno	Massimo CHF/anno
Uffici, piccoli commerci e attività artigianali . da 1 a 5 impiegati il minimo . da 6 impiegati, aumento di fr. 20.- ogni 5	numero degli impiegati	fr. 20.00	fr. 100.00
Aziende agricole con più di 5 UBG . da 5 a 10 UBG il minimo . da 11 UBG, aumento di fr. 20.- ogni 10	numero degli UBG	fr. 40.00	fr. 100.00
Officine, Imprese edili, Industrie . da 1 a 20 impiegati il minimo . da 21 impiegati, aumento di fr. 50.- ogni 10	numero degli impiegati	fr. 100.00	fr. 400.00
Negozi alimentari e macellerie	superficie	fr. 100.00	fr. 400.00

. fino a 50 mq. il minimo . da 51 mq., aumento di fr. 50.- ogni 50 mq.			
Ristoranti . fino a 40 posti a sedere il minimo . da 21 posti a sedere, aumento di fr. 50.- ogni 20	numero dei posti a sedere	fr. 100.00	fr. 400.00
Alberghi, pensioni, colonie . fino a 10 posti letto il minimo . da 11 posti letto, aumento di fr. 50.- ogni 10	numero dei posti letto	fr. 100.00	fr. 400.00
Impianti di autolavaggio . posto per una sola auto, il minimo . ogni posto auto supplementare aumento fr. 100.-	numero di posti auto	fr. 100.00	fr. 400.00

Tabella D: Tassa di consumo, misurato tramite unità di utilizzo – vedi art. 73 cpv. 1 lett. b (IVA non compresa)

Fornitura	Unità	Minimo	Massimo
Unità di utilizzo	fr./anno/punto unità di consumo	6.00	24.00

Tabella E: Tassa forfettaria per punti di prelievo (IVA non compresa)

Fornitura	Calcolo	Unità	Minimo	Massimo	
Temporaneo o con prelievo da idrante	Tassa base al periodo di utilizzo (noleggio dispositivo di prelievo compreso)	CHF	200.00	400.00	A partire dal settimo giorno, per ogni giorno successivo
		CHF/giorno	10.00	50.00	
Temporaneo o con prelievo da idrante	In base al deflusso misurato	CHF / anno	200.00	400.00	Fornitura secondo tabella B

L'utilizzo richiesto dalle Aziende agricole viene fatturato con ribasso del 50 %.

Art. 74: Fatturazione e acconti per costi di fornitura

1. I costi di fornitura vengono fatturati all'abbonato ad intervalli regolari fissati dal Comune.
2. Il Comune si riserva il diritto di richiedere, tra una lettura e l'altra, acconti calcolati secondo il probabile consumo.
3. Le fatture devono essere pagate entro i termini indicati sulle stesse.

Art. 75: Incasso ed esecuzione

1. Il Comune indirizza all'abbonato in ritardo con il pagamento un sollecito scritto, intimandogli un nuovo termine di pagamento e addebitandogli le relative spese.
2. Il Comune ha il diritto di limitare o sospendere la fornitura di acqua in seguito al mancato pagamento degli importi scoperti. È garantita un'erogazione sufficiente alle esigenze minime vitali.
3. Nel caso di un abbonato moroso che per ragioni diverse si è reso responsabile di una perdita finanziaria per il Comune è possibile condizionare il ripristino della fornitura al pagamento degli importi scoperti arretrati e/o al versamento di una cauzione.

XII Cauzioni

Art. 76: In generale

1. Il Comune richiede all'abbonato il versamento di una cauzione.
2. Sono tenuti al versamento di una cauzione tutte le persone giuridiche, le ditte individuali ed i liberi professionisti.
3. Devono inoltre versare una cauzione:
 - a. gli abbonati domiciliati fuori dal Cantone Ticino;
 - b. gli abbonati notoriamente insolvibili, sulla cui solvibilità sussistono dubbi o che rappresentano un rischio di perdita per il Comune;
 - c. gli abbonati in ritardo nei pagamenti delle fatture del Comune;
 - d. gli abbonati stranieri senza permesso di domicilio in Ticino.

Art. 77: Derghe

Il Comune può rinunciare alla richiesta di cauzione quando il rischio di perdita è minimo.

Art. 78: Importo e genere della cauzione

1. La cauzione corrisponde di regola all'importo del presumibile consumo semestrale dell'abbonato.
2. La cauzione può essere prestata sotto forma di deposito in contanti o di fideiussione solidale di una banca sottoposta alla Legge federale sulle banche.

Art. 79: Inadempienza

1. Il Comune può rifiutare o sospendere l'erogazione di acqua agli abbonati che rifiutano di depositare la cauzione richiesta, oppure se la cauzione non viene prestata entro il termine stabilito.
2. È garantita un'erogazione sufficiente alle esigenze minime vitali.

Art. 80: Restituzione

1. Le cauzioni sono restituite con la cessazione del contratto di abbonamento, a condizione che non vi siano fatture scoperte.
2. Il Comune, su richiesta dell'abbonato, può restituire la cauzione prima della fine del contratto di abbonamento, se sussistono fondati motivi e unicamente alle persone fisiche.

Art. 81: Acquisizione cauzioni

1. Le cauzioni non rimosse vengono acquisite dal Comune dopo dieci anni dalla cessazione del contratto di abbonamento.
2. Decorso tale termine, il Comune provvede a restituire la cauzione, previa deduzione di eventuali scoperti, qualora vengano presentati documenti validi e ufficiali atti a comprovare l'avvenuto deposito e la legittimazione a richiedere la restituzione (es. certificati ereditari).
3. Al momento della restituzione delle cauzioni versate in contanti, il Comune corrisponde un interesse pari a quello praticato da Banca Stato per conti di risparmio.

XIII Multe, Contestazioni e procedure

Art. 82: Contravvenzioni

1. Le infrazioni al presente Regolamento e alle disposizioni di applicazione sono punite con la multa, emanata dal Municipio, fino ad un importo di fr. 10'000.--, secondo l'Art. 145, cpv. 2 della Legge Organica Comunale.
2. Contro le decisioni del Municipio è dato ricorso al Consiglio di Stato entro trenta giorni dalla notifica.
3. Il Comune nei casi di infrazione accertata, può prelevare le spese amministrative e di intervento causate dal contravventore. In caso di contestazione delle fatture del Comune per prestazioni speciali sono competenti i tribunali civili ordinari.

Art. 83: Contestazioni e procedure

1. Le contestazioni contro le decisioni del servizio devono essere notificate al Municipio entro trenta giorni.
2. Contro le decisioni del Municipio è data facoltà di reclamo al Consiglio di Stato nel termine di 30 giorni.
3. Resta riservato il giudizio della SSIGA per le contestazioni di ordine tecnico, e del Laboratorio cantonale per le contestazioni di sua competenza.

XIV Disposizioni transitorie e finali

Art. 84: Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento abroga il Regolamento per la fornitura di acqua in vigore dal 1. gennaio 1975.
2. Il presente Regolamento è stato pubblicato agli albi comunali dal 10 maggio 2022 al 10 luglio 2022, come previsto dagli articoli 75 e 208 LOC.
3. Il presente Regolamento entra in vigore con la crescita in giudicato della decisione di consiglio comunale.

Approvato con risoluzione municipale no. 98/2022 del 22 marzo 2022

Per il Municipio:

il Sindaco:
A. Tenconi



il Segretario:
N. Petrini



Approvazione del Consiglio Comunale di Quinto: 9 maggio 2022

Per il Consiglio comunale:

il Presidente:
A. Guscelli



il Segretario:
N. Petrini



Gli scrutatori:

L. Pedrini



R. Gobbi



Ratificato dalla Sezione Enti Locali il 4 agosto 2022 (Inc. 3438)